



**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA**

**Art. 26 del
D.Lgs. 81/08
modificato dal
D.Lgs. 106/09**

**APPALTO DI MANUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE E
ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI SESTA LAB**

INDICE

1. SCOPO E FINALITA'	2
2. GENERALITA'	2
3. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE	3
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE	3
5. MODULISTICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE	3
6. SERVIZI DI USO COMUNE	3
7. CRITERI GENERALI PER ELIMINARE O RIDURRE A LIVELLO TRASCURABILE I RISCHI DI INTERFERENZE	4
8. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	4
9. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	4
ALLEGATI:	5
SCHEDE VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	5

Utilizzatore	RSPP	Gestore contratto
		Paolo Garfagnini
Data:	Data:	Data: 08/09/2017

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	Art. 26 del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09
---	--	--

1. SCOPO E FINALITA'

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze¹ per i lavori in appalto (nel seguito DUVRI) è stato elaborato dal Datore di Lavoro di **COSVIG Scrl Sesta Lab** allo scopo di ottemperare al comma 3 dell'articolo 26 del D. Lgs 81/08.

E' fatto salvo quanto previsto e regolamentato in tema di coordinamento in materia di protezione contro le esplosioni (DPE) per gli adempimenti di cui al Titolo XI del D. Lgs. 81/08.

E' fatto altresì salvo quanto previsto dal titolo IV del D. Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei e mobili).

Il presente DUVRI, di tipo **programmatico**, viene allegato al contratto di tipo aperto che ha per oggetto "**Manutenzione elettrostrumentale e assistenza all'esercizio dell'impianto di Sesta Lab**".

Esso descrive i criteri e le modalità gestionali per la risoluzione di interferenze che si dovessero di volta in volta determinare durante l'esecuzione delle singole attività richieste e la cui documentazione attestante l'eliminazione del rischio o la riduzione a valori almeno accettabili sarà allegato al presente DUVRI.

2. GENERALITA'

Di norma per svolgere una determinata attività su una determinata apparecchiatura e/o impianto sono necessarie altre attività, propedeutiche e/o contemporanee e/o successive (pulizia, ecc); in generale si ricorre a contratti tipo "aperto", cioè specializzato ad una o poche tipologie di attività.

E' altresì possibile la presenza di imprese in subappalto anche a fronte di un medesimo contratto.

Per i contratti di tipo "aperto" le prestazioni vengono richieste di volta in volta in relazione alle esigenze manutentive: spesso interessano componenti diversi, a volte sono di modesta entità e/o durata. Per il singolo lavoro non è sufficientemente nota, al momento della formalizzazione del contratto, la presenza o meno e il tipo di attività che potrebbero essere in atto in quell'area al momento della definizione del contratto e dalle quali potrebbero derivare rischi da interferenza.

Pertanto, la effettiva valutazione dei rischi da interferenze potrà essere eseguita solo al momento della richiesta della singola prestazione perché solo allora sarà noto il reale contesto operativo nel quale saranno svolte le attività e in relazione al quale verranno individuate ed attuate specifiche misure di protezione e prevenzione.

Questa circostanza, dunque, rende pressoché impossibile elaborare preventivamente il DUVRI dettagliato da allegare ai contratti di questo tipo. Solo in corso d'opera si configurano i cosiddetti "micro-interventi" per i quali è possibile anticipatamente elaborare il DUVRI specifico.

Il presente DUVRI è pertanto di tipo "programmatico" e regola le modalità gestionali per l'analisi, l'eliminazione e la gestione delle interferenze.

I documenti predisposti in corso d'opera per la gestione delle interferenze dei singoli "micro-interventi" che si determinano nel periodo di validità del contratto costituiranno altrettanti allegati al presente DUVRI.

¹ Possono ingenerare interferenze le attività svolte da lavoratori appartenenti a 2 o più organizzazioni (ivi incluso il personale delle ditte subappaltatrici ed il personale non appartenente al Laboratorio e/o all'Area Sperimentale ove sono previsti i lavori) e da lavoratori autonomi, a prescindere se le attività siano finalizzate alla realizzazione della stessa opera o di opere differenti.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

**Art. 26 del
D.Lgs. 81/08
modificato dal
D.Lgs. 106/09**

3. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE

L'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, l'identificazione delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atte ad evitare i rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese o lavoratori autonomi impegnati nei vari "micro interventi", è effettuata principalmente mediante:

- suddivisione in fasi operative
- individuazione e valutazione dei rischi
- individuazione delle misure di Prevenzione Protezione
- valutazione del rischio residuo
- individuazione dei responsabili dell'attuazione e della verifica di ogni misura di Prevenzione Protezione prevista.

L'approccio sopra descritto, evidentemente, è di natura interattiva finalizzato alla ricerca della soluzione "soddisfacente". La scelta ricadrà nella soluzione che, ottimizzando i requisiti "contrattuali", sia soddisfacente sotto il profilo della sicurezza, minimizzando i rischi da interferenze.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE

Le modalità adottate per la valutazione del Rischio da Interferenze sono quelle riportate nella Operativa RIC SA IO 13 "Guida operativa per la Valutazione dei Rischi".

5. MODULISTICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE

Per la valutazione dei rischi da interferenza, per ogni "micro-intervento" si utilizza il documento "Valutazione rischi da interferenza contratti di tipo aperto" che consente di indicare in modo organizzato quanto indicato al paragrafo 3 (riportato in allegato 1).

Il Responsabile dell'attuazione e verifica dell'attuazione delle misure individuate è stato identificato nel Rappresentante dell'impresa, di cui al presente contratto, sig., che dovrà assicurare la presenza continua, per tutta la durata delle attività interferenti, per controllare che quanto previsto sia adottato.

6. SERVIZI DI USO COMUNE

Oltre alle operazioni direttamente connesse alla realizzazione dell'opera complessiva devono essere anche analizzate le situazioni di possibile interferenza connesse all'utilizzo comune di servizi (mezzi antincendio, acqua industriale, prese di energia elettrica, aria compressa, ecc.) così come delle infrastrutture logistiche (viabilità, aree di deposito, spogliatoi e mensa). In generale questo tipo di rischio può proficuamente essere eliminato prevedendo che le singole ditte utilizzatrici prima di procedere con l'utilizzo prendano visione e si attengano scrupolosamente a regolamenti che stabiliscono in maniera rigorosa le regole di accesso. Necessità di deroghe devono essere portate a conoscenza della comunità degli utilizzatori e concordate, prima della loro effettiva attuazione.

La regolamentazione va fatta indicando:

- chi è responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio coi relativi tempi
- le modalità e i vincoli per l'utilizzo degli altri soggetti
- le modalità di verifica (non istituzionali) nel tempo e chi ne è responsabile.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	Art. 26 del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09
---	--	--

7. CRITERI GENERALI PER ELIMINARE O RIDURRE A LIVELLO TRASCURABILE I RISCHI DI INTERFERENZE

Al fine di eliminare o ridurre a livelli trascurabili il rischio da interferenze, dovrà essere data preferenza a soluzioni operative che prevedano l'esecuzione dei lavori con:

- sfasamento spaziale per tutte le fasi lavorative di un'attività che non necessitano di operare direttamente su o in vicinanza del componente oggetto di lavorazioni;
- sfasamento temporale, quando lo svolgimento contemporaneo di due o più attività comporterebbe la presenza di lavoratori e/o attrezzature all'interno dell'area di influenza di un'altra attività finalizzata all'esecuzione della stessa;
- adozione di misure preventive e protettive tali da assicurare l'annullamento e/o la drastica riduzione della sovrapposizione delle aree di influenza di attività parzialmente o totalmente svolte contemporaneamente;
- adozione di specifiche procedure operative, ivi incluso l'obbligo di indossare particolari DPI.
- Destinare apposita area alla specifica lavorazione.

Devono essere adottate prescrizioni operative per assicurare l'attuazione ed il mantenimento delle sopra indicate soluzioni operative e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Tali prescrizioni saranno allegate alla documentazione contrattuale.

8. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Nel caso sia necessario istituire un responsabile di Cooperazione e Coordinamento, il Datore di lavoro dell'Azienda Committente provvederà alla sua istituzione. Il Team di cooperazione e coordinamento, al quale partecipano tutte le imprese (ivi comprese le eventuali imprese subappaltatrici) aventi contratto di appalto e/o i lavoratori autonomi eventualmente presenti, sarà presieduto, su delega del Committente dal sig. Fanno parte del Team anche le Unità COSVIG coinvolte nell'attività.

Preventivamente all'avvio del contratto, il Datore di lavoro dell'impresa o il lavoratore autonomo possono nominare con delega scritta uno o più soggetti per gli adempimenti connessi a quanto stabilito dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 in generale e più specificatamente per assicurare la presenza delle figure datoriali alle riunioni di coordinamento e per la condivisione e attuazione di quanto stabilito ai fini della prevenzione e protezione dei rischi da interferenze. Copia delle deleghe conferite saranno formalizzate al Datore di lavoro Committente; i Datori di lavoro delle imprese ne garantiscono il tempestivo aggiornamento, se del caso, per tutta la durata del contratto.

Ciascun partecipante alle riunioni del comitato di cooperazione e coordinamento per quanto di propria competenza dovrà informare i lavoratori subordinati in merito alle decisioni intraprese e alle prescrizioni adottate; per le situazioni più rilevanti è opportuno che siano documentate le azioni di informazione mediante elenco nominativo e sottoscrizione individuale della ricevuta informativa. Per ogni riunione del Team di cooperazione e coordinamento sarà predisposto un verbale specifico.

9. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutta la documentazione inerente le interferenze sarà archiviata, insieme alla documentazione contrattuale ed a questo DUVRI programmatico, dal gestore dell'appalto.



**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA**

**Art. 26 del
D.Lgs. 81/08
modificato dal
D.Lgs. 106/09**

**Allegati:
Schede valutazione dei rischi da interferenza**

(da compilare ogni volta che si avviano le attività manutentive)



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26 del
D.Lgs. 81/08
modificato dal
D.Lgs. 106/09



SCHEDA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Contratti di tipo aperto



Appaltatore:		N° scheda:			
Contratto ⁽¹⁾ :					
Descrizione singola attività:					
Posto di lavoro:			Personale adibito (appaltatore/totale) ⁽²⁾ :		
Data prevista inizio attività ⁽³⁾ :			Data prevista fine attività ⁽³⁾ :		
Imprese presenti ⁽⁴⁾ :					
Fase operativa		Rischio da interferenze		Provvedimenti	
N°	Descrizione	Descrizione	Val. ⁽⁵⁾	Misure Prevenzione e Protezione	Responsabile Attuazione/Verifica ⁽⁶⁾
1					
2					
3					
Note:					

Data	Gestore contratto	Visto RSPP	Datore di Lavoro
------	-------------------	------------	------------------

Note per la compilazione

La scheda si compila per ogni contratto⁽⁷⁾ o per ogni "micro-cantiere", le fasi devono essere in numero congruo rispetto all'attività da svolgere. E' opportuno dettagliare nella maniera più completa possibile le fasi operative così da facilitare l'individuazione di tutti i rischi e delle relative misure di Prevenzione e Protezione

- (1) Riportare l'oggetto del contratto di appalto.
- (2) Indicare il personale dell'appaltatore / quello delle altre imprese ed anche quello delle unità Co.Svi.G., se interferente.
- (3) Le date inizio e fine attività, di solito, coincideranno con le date di inizio/fine contratto.
- (4) Indicare anche le unità Enel e Co.Svi.G., se interferenti.
- (5) Indicare la valutazione del rischio *dopo* l'applicazione delle misure di Prevenzione e Protezione. Con l'applicazione di queste misure il rischio si riduce ad un valore inferiore a 4 (vedi la matrice 4x4 Probabilità/Magnitudo)
- (6) Indicare il responsabile dell'attuazione e della verifica del rispetto delle misure di Prevenzione e Protezione adottate per ridurre i rischi, così come individuato nel DUVRI.
- (7) Vanno redatte più schede, una per ogni impresa coinvolta.